

Sono stati assolti due medici denunciati per aver fatto abortire, di due gemelli, il feto sano

Sentenza giusta ma legge sbagliata

Di questo passo, in futuro, sarà possibile uccidere i Down

DI SERENA GANA CAVALLO

Curiosamente, o forse maliziosamente, su **Liberò** del 23 marzo, non nella stessa pagina, ma in coincidenza con l'appello della Cei per una politica che rispetti la vita sin dal concepimento, è stato pubblicato un vistoso box, con tanto di fotografia, su una notizia che risale al dicembre scorso e che era già stata diffusa su **Liberò News** e su tutti i principali giornali.

Si tratta della sentenza del tribunale con la quale un magistrato della nona sezione del Tribunale penale di Milano aveva assolto due medici ed il direttore sanitario dell'Ospedale San Paolo dall'accusa di omicidio colposo e di omessa denuncia in relazione a un aborto selettivo su una di due gemelle, avvenuto nel 2007, durante il quale purtroppo si era verificato l'aborto del feto sano e non di quello afflitto da sindrome di Down. A parte la ripubblicazione di una notizia datata come nuova, colpisce che su questo fatto non si sia aperta una profonda discussione e che non si sia invece avviato uno sventolare di opposte bandiere, ma alcuni aspetti destano un vortice di emozioni e pensieri che andrebbero affrontati.

Va detto che, in base alla legge, il magistrato ha emesso una senten-

za giusta, rifiutando anche quella condanna a due mesi che era stata chiesta dal pubblico ministero: in definitiva si tratta di un errore medico del tutto involontario (pare ci fosse stato un cambiamento di posizione tra i feti o forse uno scambio nell'attribuzione delle provette dell'amniocentesi).

Naturalmente restano i diritti risarcitori in sede civile, ma non è questo il problema. Il problema è che i due genitori avevano denunciato un «omicidio colposo». Il problema è che l'eliminazione del feto Down sarebbe stata quindi (secondo la loro stessa logica) un omicidio volontario consentito dalla legge.

Tesi che, evidentemente, il magistrato non poteva avallare e che ha smentito con la sua sentenza. Non a caso il difensore degli imputati ha affermato con soddisfazione: «Si tratta di uno dei primi casi elaborati dalla giurisprudenza. Non era facile arrivare a una decisione così coraggiosa». Va tenuto presente che, per la legge italiana, l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, «può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per

la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna» (art.6). La donna è infatti l'unico soggetto di cui il legislatore ha tenuto conto e

non è normato alcun diritto per il nascituro, mentre questo soggetto può essere titolare di diritti, per esempio in campo successorio o nell'ambito del risarcimento di danni. La formulazione dell'articolo tuttavia, oltre a ribadire la centralità della donna crea una sorta di cortina fumogena intorno alla

motivazione evidentemente eugenetica di tale aborto, che emerge con massima evidenza dalle argomentazioni della coppia milanese, ma esclude anche che il padre (soggetto comunque del tutto secondario in tutta la legge) possa anche essere titolare del «grave pericolo» che minaccia la donna e quindi ci si domanda a che titolo, in termini strettamente giuridici, ancorché paradossali, l'accusa di omicidio colposo e la richiesta di risarcimento sia stata avanzata da entrambi i genitori.



Infine è bene sapere che la Convenzione americana dei diritti dell'uomo contiene l'espressa estensione del ~~diritto alla vita~~ per il non nato («unborn») («Ogni persona ha diritto al rispetto del proprio diritto alla vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge e, in generale, dal momento del concepimento»). Mentre una simile formulazione manca nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Commissione aveva esaminato a tal proposito due aspetti in riferimento all'articolo 2: l'utilizzo che veniva fatto dell'espressione «ogni persona» nelle altre disposizioni della convenzione ma ha rinunciato a pronunciarsi, evitando anche una definizione del termine «vita» e lasciando tale materia all'autonomia dei singoli Stati, nella considerazione che «Un diritto assoluto alla vita non era configurabile, poiché altrimenti esso avrebbe prevalso anche sul diritto alla vita e alla salute della madre, rendendo illegale l'aborto anche nella circostanza in cui la madre avesse rischiato la vita», che comunque è cosa diversa dalla «salute fisica o psichica».

L'ultima riflessione è questa: recentemente ha destato giusto e amplissimo sdegno il delirante gruppo che su Facebook sollecitava ad «ammazzare i Down». È solo questione di tempi?

——— © Riproduzione riservata ——— ■